

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778-A Governo ed emendamenti ad esso riferiti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Emendamenti C. 3779-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.	
Audizione del Professor Antonio Catricalà, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	25
Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali. Atto n. 289 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	17
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento finale</i>)	26
AVVERTENZA	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778-A Governo ed emendamenti ad esso riferiti. (Parere all'Assemblea).
(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del testo del disegno di legge C. 3778-A e degli emendamenti ad esso riferiti.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, dopo aver ricordato che in questa sede il comitato esamina il testo del disegno di legge di stabilità, come modificato dalla Commissione di merito, e gli emendamenti ad esso presentati in Assemblea sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul nuovo testo del disegno di legge di stabilità e di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Emendamenti C. 3779-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, formula una proposta di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Audizione del Professor Antonio Catricalà, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(*Svolgimento e conclusione*).

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Raffaele VOLPI (LNP), Oriano GIOVANELLI (PD) e Beatrice LORENZIN (Pdl).

Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Jole SANTELLI, *presidente*, ringrazia il professor Catricalà e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.

Atto n. 281.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sullo schema di regolamento in esame è pervenuta la valutazione favorevole con rilievi e osservazioni della Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento.

Giorgio CONTE (FLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA.

Atto n. 74.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviata nella seduta del 16 novembre.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che, in qualità di relatore, ha formulato una proposta di parere favorevole sull'atto in esame.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime soddisfazione per il fatto che una precedente proposta di nomina formulata dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione alla carica di presidente di DigitPa, relativa ad un candidato il cui *curriculum* era del tutto inadeguato, è stata respinta dalla Commissione affari costituzionali del Senato ed è successivamente caduta. Rileva quindi che il nuovo candidato proposto dal Governo presenta un *curriculum* di ben altro livello e, pur ritenendo che sarebbe stato preferibile poter disporre di un giorno in più per raccogliere altre informazioni su di lui, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva che si tratta di una proposta di nomina adeguata al ruolo, alla quale non si può essere contrari.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà notizia delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione procede alla votazione, per scrutinio segreto, sulla proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti:	27
Votanti:	27
Maggioranza:	14
Astenuti:	0
Hanno votato sì: ..	25
Hanno votato no: ...	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini Bovicelli, Bertolini, Bragantini, Bressa, Bruno, Calabria,

Calderisi, Giorgio Conte, Cristaldi, De Angelis in sostituzione di Cicchitto, De Girolamo, Luciano Dussin, Ferrari, Giovanelli, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Naccarato, Pastore, Santelli, Sbai, Stasi, Stracquadano, Vanalli, Volpi e Zaccaria.

La seduta termina alle 15.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali.

Atto n. 289.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 14, commi 14-*quater* e 22, della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005) e si inserisce dunque nell'ambito del cosiddetto procedimento « taglia-leggi », del quale riassume brevemente le tappe, definite dall'articolo 14 citato, come da ultimo modificato dalla legge n. 69 del 2009. L'articolo prevede l'individuazione, da parte del Governo, entro il 16 dicembre 2007, delle disposizioni statali vigenti, per settori legislativi, e la trasmissione di una relazione al Parlamento e l'individuazione, con uno o più decreti legislativi, entro il 16 dicembre 2009, delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 ritenute indispensabili e da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata stabilito con il meccanismo della ghigliottina.

È prevista poi l'abrogazione automatica e generalizzata, a far data dal 16 dicembre 2010, di tutte le disposizioni legislative primarie statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, ad eccezione di quelle espressamente salvate con i decreti legislativi anzidetti e di quelle rientranti nei cosiddetti settori esclusi dal procedimento taglia-leggi. Entro la data del 16 dicembre 2010, è prevista l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, a decorrere dalla stessa data, di disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita e di disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970. Entro il 15 dicembre 2011, è poi prevista l'emana- zione, con uno o più decreti legislativi, di disposizioni integrative, di riassetto o cor- rettive ed entro un anno dalla data di entrata in vigore di questi ultimi decreti legislativi di riassetto, è prevista l'emana- zione, con uno o più decreti legislativi, di disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

In materia sono intervenuti anche due provvedimenti di urgenza e un decreto legislativo. In primo luogo, l'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha abrogato espressamente 3.370 atti primari (anche successivi al 1970) elencati nell'Allegato A. L'effetto abrogativo era rinviato al centot- tantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Suc- cessivamente, è stato adottato il decreto- legge n. 200 del 2008, che ha modificato l'Allegato A del precedente decreto-legge n. 112 del 2008, sottraendo una serie di provvedimenti ivi elencati dall'effetto abrogativo, ed ha, a sua volta, disposto l'abrogazione espressa di altri 27.544 atti primari. Anche in questo caso, l'effetto abrogativo era differito nel tempo. In at- tuazione dell'articolo 14, comma 14, della legge di semplificazione 2005 è stato infine adottato il decreto legislativo n. 179 del 2009, che ha individuato le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore e

che sono pertanto sottratte all'abrogazione automatica e generalizzata (cosiddetta « ghigliottina ») disposta dalla suddetta legge di semplificazione 2005. Il decreto legislativo ha altresì sottratto 260 atti primari (per lo più concernenti comuni e beni culturali) all'abrogazione differita dettata dal decreto-legge n. 200 del 2008.

Si giunge così al provvedimento in esame che, come detto, dà attuazione al comma 14-*quater* dell'articolo 14 della legge di semplificazione 2005.

Tale comma, inserito dalla legge n. 69 del 2009, ha delegato il Governo ad adottare entro il 16 dicembre 2010 uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, a decorrere dalla stessa data, di disposizioni già oggetto di abrogazione tacita o implicita e di disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

Il provvedimento consta di due articoli: l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 16 dicembre 2010, l'abrogazione espressa di 71.063 atti normativi indicati nel corposo allegato. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di decreto in esame riduce gli inconvenienti di una abrogazione « al buio », coerentemente all'obiettivo di garantire una maggiore certezza del quadro legislativo vigente.

Gli atti normativi coprono un arco temporale compreso tra il 1861 ed il 1969. Il Governo non ha pertanto ritenuto di dare attuazione alla delega nella parte in cui consentiva l'abrogazione di atti legislativi pubblicati successivamente al 1° gennaio 1970.

Oltre allo schema deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, è stato trasmesso un testo che gli uffici del Governo hanno predisposto a fini di ausilio, che già include le modifiche che il Governo intende apportare sulla base del parere del Consiglio di Stato e di un'ul-

teriore istruttoria svolta dai singoli Ministeri. L'allegato risulta di mole notevolmente inferiore rispetto a quello sottoposto al parere e comprende all'incirca 35.000 atti normativi da abrogare.

Sulla base delle indicazioni del Consiglio di Stato sono stati infatti espunti gli atti di rango non primario e gli atti già abrogati espressamente in passato.

Sulla scorta delle segnalazioni dei Ministeri, sono stati altresì espunti una serie di atti di cui le amministrazioni ritengono ancora necessaria la permanenza in vigore. A quest'ultimo proposito appare opportuno un chiarimento del Governo sulla sorte di tali atti, in quanto essi appaiono comunque destinati ad essere abrogati a decorrere dal 16 dicembre 2010, in virtù dell'abrogazione generalizzata (cosiddetta ghigliottina) prevista dall'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge di semplificazione 2005.

Per ciò che attiene più specificamente alle competenze di merito della Commissione affari costituzionali, va detto che il Ministero dell'interno ha richiesto l'espunzione di 130 atti, di cui 40 afferenti alla denominazione e l'assetto territoriale delle province.

Sul provvedimento in esame, il Consiglio di Stato si è espresso in due riprese: il 22 luglio 2010, sospendendo l'espressione del parere in attesa di una serie di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, e il 20 settembre 2010, esprimendo un parere favorevole con osservazioni e condizioni.

La prima delle due condizioni riguarda la presenza nell'Allegato di numerosissimi regi decreti di cui sembra doversi escludersi la natura legislativa, laddove la norma di delega fa riferimento esclusivamente a disposizioni legislative statali.

Lo schema predisposto a fini di ausilio non contempla più nell'allegato tutta una serie di atti di rango non primario. Peraltro, soprattutto per il periodo più risalente, anche nell'allegato del testo predisposto a fini di ausilio sono riportati atti la cui natura legislativa appare fortemente dubbia. Sulla base di un esame sommario dei primi regi decreti dell'elenco, possono

essere segnalate, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie di atti: atti espressamente qualificati di approvazione di regolamenti (ad esempio, n. 993), atti relativi all'organizzazione di enti pubblici (ad esempio, n. 1256), atti di determinazione degli stipendi dei pubblici impiegati (ad esempio, n. 1381), atti di convocazione dei collegi elettorali (ad esempio, n. 1182), atti relativi al censimento della popolazione (ad esempio, n. 1268).

È bene ricordare in proposito che la legge n. 69 del 2009 ha previsto un apposito procedimento per la semplificazione delle disposizioni di rango regolamentare: è stato infatti inserito nell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 il comma 4-ter, che prevede che, con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 17, ossia con decreti del Presidente della Repubblica, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

La seconda condizione posta dal Consiglio di Stato riguarda il fatto che nell'Allegato sono stati inclusi atti normativi riconducibili ai cosiddetti settori esclusi di cui al comma 17 dell'articolo 14 della legge delega, vale a dire disposizioni codicistiche o di testi unici; disposizioni di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o dell'ordinamento delle magistrature; disposizioni di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; disposizioni di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; e disposizioni tributarie e di bilancio. Il Consiglio di Stato ritiene necessario che il Governo, anche attraverso uno specifico parere dei Ministeri interessati ai cosiddetti settori esclusi, raggiunga la certezza circa l'impossibilità che gli atti contenuti nell'Allegato siano suscettibili di futura applica-

zione, ad evitare che in tali casi venga rilevato un eccesso di delega. Risulta in proposito che il Governo avrebbe svolto una istruttoria in proposito, richiedendo ai Ministeri di individuare le disposizioni afferenti ai settori esclusi. È quindi opportuno che il rappresentante del Governo fornisca informazioni più dettagliate circa i risultati e le conseguenze di tale ricognizione.

Il Governo ha infine accettato due osservazioni del Consiglio di Stato, in ordine, rispettivamente, alla necessità di espungere dall'Allegato le disposizioni che sono già state in passato oggetto di abrogazione espressa e di eliminare la clausola di immediata entrata in vigore di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, clausola che, secondo il Consiglio di Stato, appare in contrasto con il fatto che gli effetti della normativa introdotta sono rinviati, in attuazione della delega, al 16 dicembre 2010.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che le date importanti di dicembre non sono solo quelle nelle quali la Camera e il Senato verificheranno la fiducia al Governo e la Corte costituzionale si pronuncerà sulla costituzionalità della legge sul «legittimo impedimento», ma anche quella – ignota ai più – del 16 dicembre, quando scatterà la cosiddetta «ghigliottina» del procedimento taglia-leggi e tutte le disposizioni legislative entrate in vigore tra il 1861 e il 1969 saranno abrogate in blocco, con l'eccezione di quelle espressamente salvate. Il ministro per la semplificazione normativa ha scelto di elencare espressamente anche le disposizioni da abrogare. A questo fine il Governo è intervenuto in due successive riprese abrogando, con i decreti-legge n. 112 e n. 200 del 2008, decine di migliaia di disposizioni ed atti normativi. A questo elenco si aggiungono ora le abrogazioni disposte dall'atto in esame. È evidente che di fronte ad elenchi così lunghi è difficile avere in breve tempo contezza del contenuto degli atti che si abrogano, e nondimeno è necessario per evitare di espungere dall'ordinamento fonti importanti e tuttora utili. Per questo

il suo gruppo intende chiedere al Governo di rinviare l'adozione del provvedimento in esame per dar modo anche al Parlamento di esaminare con attenzione l'elenco delle abrogazioni: un tale rinvio non comporterebbe alcun rischio per la certezza delle abrogazioni e consentirebbe di evitare l'abrogazione di norme tuttora necessarie.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

COM(2010)379 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2010.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di documento finale elaborata sulla base del dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute (*vedi allegato 3*).

Nella proposta si pone, in particolare, l'accento su alcune questioni sollevate nella discussione: ricorda, in primo luogo, che – come prospettato dal collega Bressa nel corso della discussione – si chiede al Governo di valutare l'opportunità di dettagliare più puntualmente la disciplina relativa alle sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti, attualmente conte-

nute nel comma 2 dell'articolo 12, dedicato alle Agevolazioni al reingresso, anche mediante esplicito richiamo alla direttiva 2009/52/CE.

Come evidenziato dal collega Mantini e condiviso da più parti si chiede poi al Governo di attivarsi affinché nella stesura definitiva del testo si prevedano adeguati spazi, per gli Stati membri, in sede di attuazione della relativa disciplina in modo da riconoscere la necessaria flessibilità in ragione delle peculiari caratteristiche ed esigenze di ciascun sistema produttivo. Ciò vale, in particolare, con riferimento alla durata minima e al prolungamento di quella massima del permesso di lavoro stagionale in relazione alle specificità di alcuni settori, in particolare del settore agricolo, e della loro rilevanza per l'economia nazionale.

Ricorda che quest'ultimo profilo era stato evidenziato, in particolare, dal sottosegretario Davico, così come, sempre con riferimento alla durata del permesso, la necessità di prevedere che non vi siano penalizzazioni per i rapporti di lavoro a cavallo tra due successivi anni solari. Anche tale profilo è stato dunque evidenziato nella proposta di documento.

Fa quindi presente che da parte della XIV Commissione, nel parere espresso, è stata segnalata l'esigenza di valutare, anche in relazione alle ricadute sulla finanza pubblica, le possibili conseguenze di un pieno allineamento delle prestazioni assistenziali da corrispondere ai lavoratori stagionali, rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale vigente subordinatamente ad una durata del permesso di soggiorno almeno annuale. Si tratta dunque di un ulteriore aspetto evidenziato nella proposta di documento.

Infine, analogamente a quanto segnalato dalla XIV Commissione e tenendo conto di quanto rappresentato nel dibattito dal collega Gottardo, nella proposta di documento si chiede all'Esecutivo di fare in modo che si rafforzi l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta di direttiva, eventualmente modificando in termini di obbligo la previsione della facoltà degli Stati membri

di accertarsi se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.

Gianclaudio BRESSA (PD) nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, rileva come il rilievo di cui al punto 5) appare a suo avviso ultroneo ma comunque non tale da mettere in discussione l'impianto positivo della proposta di documento del relatore. Esprime invece perplessità sul punto 6), ricordando come il mercato del lavoro, in particolare stagionale, si caratterizza per domande serrate che rischiano di essere penalizzate e compromesse di fronte ad una previsione di obbligo per gli Stati membri di accertarsi se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda con quanto testé evidenziato dal collega Bressa.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, evidenzia come già altri paesi, come la Germania, siano intervenuti su tale profilo, che rappresenta sicuramente un aspetto di particolare delicatezza. Ricorda che la XIV Commissione, nel proprio parere, ha sottolineato l'esigenza di valutare l'opportunità « di rafforzare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, relative alla facoltà degli Stati membri di accertare se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato ».

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene necessario che vi sia un senso di responsabilità di ogni paese nel definire le quote di ingresso. Ritiene quindi opportuno mantenere l'attuale formulazione del punto 6), come elaborata dalla relatrice nella proposta presentata.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva come al punto 6) della proposta di documento della relatrice si chiede di rafforzare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta di direttiva « eventualmente » modificando in termini di obbligo la previsione della facoltà degli Stati membri. Si tratta quindi di una previsione di eventualità.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, evidenzia come ci si trovi di fronte ad un tema delicato: l'Unione europea pone un tema importante, attribuendo agli Stati membri la facoltà di accertare se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale e rifiutare la domanda.

Sottolinea come l'Italia abbia una situazione delicata sul fronte del lavoro, caratterizzata da un rilevante tasso di disoccupazione e richieste elevate di manodopera all'estero. La previsione in discussione potrebbe dunque rappresentare un segnale iniziale di un percorso che non si apre né si conclude con la proposta di direttiva in discussione.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come i dati sugli ingressi dei lavoratori stagionali siano differenti rispetto alle richieste del mondo dell'economia. Le osservazioni della relatrice appaiono condivisibili; tuttavia, se si vuole tracciare una linea di tendenza non si può, a suo avviso, ipotizzare di ricorrere ad un sistema obbligatorio che rischierebbe di paralizzare l'intero sistema.

Ritiene quindi che la formulazione adottata nel parere della XIV Commissione soddisfi quanto evidenziato dalla relatrice. Qualora non si ritenesse di adottare tale formulazione, preannuncia la richiesta di votazioni per parti separate.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda anch'egli sull'opportunità di prevedere, al punto 6), la medesima formulazione adottata nel parere della XIV Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, nell'evidenziare l'opportunità che un documento di indirizzo al Governo su un atto dell'Unione europea sia votato sulla base del più ampio consenso possibile, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, così da consentire di svolgere i necessari approfondimenti e valutazioni di merito.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.

C. 3835 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.

C. 3836 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

Sostegno agli agrumeti caratteristici. Nuovo testo unificato C. 209 Cirielli ed abb. (Parere alla XIII Commissione).

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) (C. 3778-A Governo ed emendamenti ad esso riferiti).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3778 Governo recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011),

considerato che il provvedimento è, nel complesso, riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario e contabile dello Stato », rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione); e « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », riconducibile nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

rilevato che:

all'articolo 1, comma 11, sarebbe opportuno – considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente – prevedere un coinvolgimento delle regioni, sulla base del principio di leale collaborazione, nella fissazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;

l'elenco 1, allegato all'articolo 1, comma 40, dispone uno stanziamento per

il sostegno alle scuole non statali, attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

la Corte costituzionale è peraltro intervenuta per dichiarare l'incostituzionalità, rispetto alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, di finanziamenti di analogo tenore relativamente alle scuole non statali (sentenze della Corte costituzionale n. 423 del 2004 e n. 50 del 2008);

l'articolo 1, comma 40, destina – al quarto periodo – una quota del fondo di cui al primo periodo al « riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali », da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

le predette finalità, richiamate dal terzo periodo del comma 40 dell'articolo 1, investono ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ed appare quindi necessario, alla luce della procedura di riparto ivi prevista, riformulare tale previsione così da ricondurre la destinazione delle risorse in questione ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 109 – che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il potere di adottare misure di con-

tenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea – appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali;

l'articolo 1, comma 118, prevede che le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali siano rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 20 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, è necessario riformulare la previsione che destina una quota del fondo di cui al primo periodo al « riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali », così da ricondurre la destinazione delle risorse in questione ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato;

all'articolo 1, comma 109, si preveda che il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di adottare misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora

questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti sia esercitato sulla base di precisi criteri, da definirsi d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, atti a garantire l'autonomia degli enti locali;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 11, si valuti l'opportunità – alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione e considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente – di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella fissazione degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;

all'elenco 1, allegato all'articolo 1, comma 40, appare opportuno valutare il mantenimento della parte in cui si prevede uno stanziamento per il sostegno alle scuole non statali, attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, considerato che la Corte costituzionale è intervenuta per dichiarare l'incostituzionalità, rispetto alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, di finanziamenti di analogo tenore (sentenze della Corte costituzionale n. 423 del 2004 e n. 50 del 2008),

NULLA OSTA

sugli emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Atto n. 281).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Atto n. 281);

visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato lo schema favorevolmente con rilievi ed osservazioni;

preso atto che con il provvedimento in esame viene ridotto a 789 il numero massimo dell'organico dirigenziale di livello non generale del Ministero, riducendo contestualmente di una unità le posizioni dirigenziali non generali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e di due unità quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione;

segnalato che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, il numero di 789 unità, già fissato dal DPCM 27 luglio 2010, non corrisponde precisamente alla riduzione del 10 per cento applicata alla cifra di 875, posto che dal calcolo di detta percentuale risulta la cifra di 787,5, arrotondabile a 788;

tenuto comunque conto che, come evidenziato nella relazione tecnica, i risparmi di spesa derivanti dalla disposizione in esame sono da considerarsi me-

ramente teorici, considerato l'elevato numero di vacanze (sono in servizio 600 dirigenti di livello non generale, più 25 comandati o fuori ruolo) e il regime limitativo delle assunzioni;

evidenziato che la lettera s) del comma 1 dell'articolo 1 modifica una disposizione di carattere transitorio, riguardante l'articolazione degli uffici territoriali del Ministero, che rimetteva ad un decreto la determinazione di venti sedi da chiudere entro diciotto mesi; a seguito della modifica, la chiusura delle sedi diviene eventuale e viene meno l'indicazione del numero delle sedi da chiudere;

sottolineato al riguardo che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, la suddetta lettera s) modifica una disposizione di carattere transitorio, che avrebbe dovuto essere già attuata al momento dell'entrata in vigore della modifica proposta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'esigenza di intervenire sul termine di diciotto mesi, ormai scaduto, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, su cui incide la disposizione di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 1.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379 def.) ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

considerato che:

il lavoro stagionale costituisce un fenomeno significativo per dimensioni e per l'incidenza crescente nelle economie degli Stati membri dell'Unione europea in quanto risponde ad una domanda reale che viene soddisfatta prevalentemente da cittadini di paesi terzi;

la necessità di un intervento legislativo UE in materia è stata da ultimo confermata nel Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 e si giustifica in relazione al fatto che la materia disciplinata dalla proposta presenta evidenti profili transnazionali, poiché la disciplina che in materia può assumere ciascuno degli Stati membri può produrre forti ricadute anche in altri Paesi;

la proposta intende appunto definire un quadro giuridico comune che risponde essenzialmente a due esigenze:

a) per un verso, stabilendo norme minime di portata generale in materia di trattamento economico, condizioni di lavoro e diritti sindacali, garantisce standard uniformi in materia di tutela dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, salvaguardandone la dignità personale, in coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento dell'UE, anche al fine di contrastarne lo sfruttamento e l'impiego « in nero » da parte di alcuni datori di lavoro, spesso con la complicità di organizzazioni criminali che gestiscono l'immigrazione illegale;

b) per altro verso, evita il rischio che la persistenza di differenze marcate tra le legislazioni degli Stati membri possa agevolare comportamenti opportunistici indirizzando i flussi immigratori verso i paesi che prevedono regimi più favorevoli o controlli alle frontiere meno rigorosi, in modo tale da minare la sicurezza del regime Schengen;

allo stesso tempo, la proposta merita apprezzamento in quanto rispetta la competenza degli Stati membri nella determinazione delle quote di immigrati da ammettere nei propri territori, in relazione alle esigenze delle rispettive economie, ferma restando la facoltà di non ammettere soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica,

rilevato che:

la durata massima di sei mesi per il permesso di soggiorno, prevista dalla proposta di direttiva, potrebbe non corri-

spondere alle peculiari necessità del sistema economico italiano, soprattutto per quanto riguarda le esigenze del settore agricolo. Al riguardo, si segnala che, proprio per tener conto delle specificità di tale comparto, la normativa nazionale vigente consente una durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non superiore a 9 mesi;

relativamente alle garanzie in materia di sicurezza sociale da riconoscere ai lavoratori, occorre considerare che in base alla normativa nazionale vigente possono accedere alle prestazioni assistenziali in condizioni di parità con i cittadini italiani gli stranieri che siano in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale;

quanto alle sanzioni per i datori di lavoro inadempienti, il testo della proposta, (articolo 12, comma 2) si limita a stabilire che le stesse devono essere « efficaci, proporzionate e dissuasive », senza ulteriori dettagli, e in particolare senza fare esplicito riferimento alla disciplina europea già vigente in materia, con particolare riguardo alla direttiva 2009/52/CE, che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

rilevata infine l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo;

delibera di riferire favorevolmente sulla proposta di regolamento con i seguenti rilievi:

1) il Governo si attivi affinché nella stesura definitiva del testo si prevedano adeguati spazi, per gli Stati membri, in sede di attuazione della relativa disciplina in modo da riconoscere la necessaria flessibilità in ragione delle peculiari carat-

teristiche ed esigenze di ciascun sistema produttivo. Ciò vale, in particolare, con riferimento alla durata minima e al prolungamento di quella massima del permesso di lavoro stagionale in relazione alle specificità di alcuni settori, in particolare del settore agricolo, e della loro rilevanza per l'economia nazionale;

2) sempre con riferimento alla durata del permesso, si disponga affinché non vi siano penalizzazioni per i rapporti di lavoro a cavallo tra due successivi anni solari;

3) si valuti l'opportunità di dettagliare più puntualmente la disciplina relativa alle sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti (attualmente contenute nel comma 2 dell'articolo 12, dedicato alle Agevolazioni al reingresso) anche mediante esplicito richiamo alla direttiva 2009/52/CE;

4) si valutino, anche in relazione alle ricadute sulla finanza pubblica, le possibili conseguenze di un pieno allineamento delle prestazioni assistenziali da corrispondere ai lavoratori stagionali, rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale vigente subordinatamente ad una durata del permesso di soggiorno almeno annuale;

5) si valuti l'opportunità di inserire, tra le fattispecie per le quali è consentito il rifiuto o la revoca del permesso, anche la minaccia alla sicurezza dello Stato al fine di prevenire il rischio di ingressi di soggetti potenzialmente pericolosi;

6) si rafforzi l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, eventualmente modificando in termini di obbligo la previsione della facoltà degli Stati membri di accertarsi se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.